

CIRCOLARE TECNICA 04/10

Milano, 26 marzo 2010

OGGETTO: Comunicazione ai clienti in tema di trattamento delle operazioni di factoring secondo le nuove regole di vigilanza

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
ABF FACTORING	Ettore SINNONA	SCIUME' & ASSOCIATI	Marco CUPIDO
AOSTA FACTOR	Enrico DEHO'	SEFIN	Claudia NEGRI
BANCA CARIGE	Elvio BORRA	STUDIO LEG. AVV. PILATO	Paolo VERRECCHIA
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI	Segreteria Generale
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Direzione Generale	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BARCLAYS BANK	Francesco MAZZITELLI	VISANT STONE	Simona DI VARA
BCC FACTORING	Mattia SERENA		
CENTRO FACTORING	Servizio Affari generali		
COFACE FACTORING ITALIA	Direzione Generale		
CREDEMACTOR	Direzione Generale		
DETTO FACTOR	Mirko RUBINI		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Direzione Generale		
EUROFACTOR ITALIA	Ivan TOMASSI		
FACTORCOOP	Direzione Generale		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI Marziano BOSIO		
FARMAFACTORING	Direzione Generale		
FERCREDIT	Rossella BOGINI		
FIDIS	Luigi MATTA		
FORTIS COMMERCIAL FINANCE	Stefano SCHIAVI		
GE CAPITAL FINANCE	Direzione Generale		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Luca PIGHI		
GENERALFINANCE	Direzione Generale		
IBM ITALIA SERV. FINANZ.	Gianfranco LANZA		
IFITALIA	Direzione Generale		
INTESA SANPAOLO	Direzione Generale		
MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA		
MPS Leasing & Factoring	Direzione Generale		
RIESFACTORING	Rossano FOLZINI		
SERFACTORING	Direzione Generale		
SG FACTORING	Direzione Generale		
SIS.PA.	Gianluigi RIVA		
SVI FINANCE	Direzione Generale		
UBI FACTOR	Gianpiero BERTOLI		
UNICREDIT FACTORING	Fausto GALMARINI		

Il Consiglio di Assifact, a seguito dei recenti aggiornamenti normativi e delle disposizioni contenute nella nota di chiarimento emanata da Banca d'Italia il 4 febbraio u.s., ha deliberato la predisposizione di una comunicazione unitaria da trasmettere ai clienti in merito al mutato trattamento delle operazioni di factoring secondo le nuove regole di vigilanza e ai conseguenti adempimenti degli obblighi stabiliti dai regolamenti di Banca d'Italia.

Il testo allegato, che è stato elaborato dall'Associazione e tiene conto dei commenti ricevuti dalla Commissione Legale, viene trasmesso con l'auspicio del Consiglio che esso venga ripreso integralmente da tutti gli Associati nella comunicazione che sarà inviata ai rispettivi clienti.

Si suggerisce, infine, di allegare la suddetta comunicazione all'estratto conto trimestrale riferito al periodo che si chiude il 31 marzo 2010 e che deve essere trasmesso a tutti i clienti.



Spettabile
Cliente

Oggetto: Trattamento delle operazioni di factoring secondo le regole di vigilanza emanate da Banca d'Italia

Gentile Cliente,

la Banca d'Italia, con il 1° aggiornamento del 16 dicembre 2009 del Provvedimento "Istruzioni per la redazione dei bilanci degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale" e l'8° aggiornamento del 16 dicembre 2009 della circolare 217 in tema di segnalazioni di vigilanza [oppure se banche: con il 1° aggiornamento del 18 novembre 2009 della circolare 262 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione" e il 1° aggiornamento del 10 dicembre 2009 della circolare 272 in tema di segnalazioni di vigilanza], ha mutato – per finalità prudenziali – le regole di vigilanza, introducendo novità in materia di determinazione delle attività deteriorate.

Con particolare riferimento alle operazioni di factoring, è prevista la classificazione del cliente tra le **esposizioni scadute** o tra gli **incagli**, quando l'esposizione risulta scaduta in via continuativa rispettivamente da oltre 90 giorni (esposizioni scadute) ovvero da oltre 270 giorni (incagli) e la quota scaduta superi la soglia di rilevanza rispettivamente del 5% ovvero del 10% rispetto al totale dell'esposizione, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- Nel caso di operazioni "pro-soluto"¹, per ciascun debitore ceduto, occorre fare riferimento alla singola fattura che presenta il ritardo maggiore. Il conteggio dello scaduto decorre dalla data della fattura meno recente non onorata.
Si evidenzia quindi che eventuali mancati pagamenti hanno dirette conseguenze sullo status (possibile attività scaduta o, nei casi più rilevanti, incaglio) della controparte verso cui sono vantati i crediti ricevuti in cessione (vale a dire il debitore ceduto).
- Nel caso di operazioni "pro solvendo", per ciascun cedente occorre verificare se l'anticipo è di importo pari o superiore al monte crediti a scadere e vi è almeno una fattura non onorata (scaduta) da più di 90 (270) giorni e il complesso delle fatture scadute supera il 5% (10%) del monte crediti.
Si evidenzia quindi che eventuali mancati pagamenti da parte dei debitori ceduti hanno dirette conseguenze sullo status (possibile attività scaduta o, nei casi più rilevanti, incaglio) della controparte da cui si sono ricevuti in cessione i crediti (vale a dire il cedente).

Si sottolinea pertanto l'accresciuta importanza che riveste il rispetto dei termini di pagamento (previsti nei contratti di fornitura tra cedente e debitore ceduto) da parte dei propri clienti e si raccomanda di adempiere esattamente e puntualmente i contratti di fornitura in base ai quali sorgono i crediti al fine di potersi ragionevolmente attendere il rispetto delle scadenze convenzionali e ridurre possibili ritardi nei pagamenti.

Si evidenzia infine il particolare rilievo che assume la puntuale collaborazione informativa da parte Sua circa le motivazioni del mancato pagamento di singole fatture cedute che risulta dalle evidenze contabili a Lei regolarmente inviate, onde evitare inattese classificazioni della Sua

¹ Per "pro soluto" la normativa di Banca d'Italia intende le operazioni che, indipendentemente dalla forma contrattuale, realizzano il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici ai connessi con le attività oggetto della transazione ai sensi dei Principi Contabili Internazionali (IAS / IFRS).

posizione nelle attività deteriorate, anche per meri *motivi tecnici* (contestazioni non esternate, note di credito non trasmesse a fronte di crediti non ceduti, ecc.), con tutto quanto ne consegue in termini di adempimento degli obblighi stabiliti dai regolamenti di Banca d'Italia (Vigilanza e Centrale dei Rischi).

Per una lettura completa della normativa in oggetto si rimanda ai seguenti documenti:

http://www.bancaditalia.it/vigilanza/intermediari/normativa/exart107tub/c217/Circ_217_8_agg.pdf

http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/Matrice_conti/Circ_272_Matrice_conti.pdf

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Firma Intermediario Finanziario